

## **Criptovalute e monitoraggio fiscale nel regime anteriore alla legge n. 197 del 2022 (osservazioni a margine della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena del 17 dicembre 2025, n. 582)**

ANDREA MONACI

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena del 17 dicembre 2025, n. 582, affronta, sul versante del monitoraggio, una questione che si colloca al centro del più ampio dibattito sul trattamento fiscale delle criptovalute nel periodo anteriore all'intervento del legislatore con la legge 29 dicembre 2022, n. 197. La decisione trae origine dalle risultanze di un procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di condanna, che aveva accertato la partecipazione del ricorrente a un'organizzazione criminale operante nel *dark web*, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e alla gestione di piattaforme di commercio illecito. In tale contesto, il contribuente risultava coinvolto sia in operazioni di riciclaggio mediante criptovalute, sia nella gestione tecnica delle infrastrutture informatiche funzionali all'attività delittuosa. Sulla base delle risultanze penali e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, confluite nel processo verbale di constatazione notificato nel 2024, l'Amministrazione finanziaria, rilevata l'omessa indicazione delle valute virtuali nel quadro RW, emetteva due distinti avvisi di irrogazione di sanzioni, relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019, applicando la sanzione minima del 3 per cento del valore delle stesse. Nel pronunciarsi sui ricorsi riuniti, la Corte ha ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate, valorizzando la circostanza che il contribuente si fosse avvalso di una piattaforma estera – indicata nella sentenza come registrata in Finlandia – la quale offriva un servizio di *wallet* digitale *online*. Nello specifico, poiché tale servizio comportava la custodia delle chiavi private necessarie a disporre dei bitcoin, le relative disponibilità dovevano considerarsi detenute all'estero e, quindi, riconducibili alle attività estere di natura finanziaria soggette all'obbligo di indicazione nel quadro RW. In questa prospettiva, pur riconoscendo che quest'ultimo è stato espressamente previsto dal legislatore soltanto a decorrere dal 2023, la Corte ha ritenuto che esso fosse già ricavabile, nel regime previgente, dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, nella parte in cui impone alle persone fisiche residenti in Italia di dichiarare gli investimenti detenuti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Al riguardo, nella sentenza si valorizza la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale i giudici modenesi hanno desunto l'assimilazione delle valute virtuali alle attività estere di natura finanziaria. È sulla base di tale ricostruzione che il giudice modenese ha confermato la legittimità delle sanzioni irrogate, con conseguente rigetto dei ricorsi riuniti e condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

La decisione in commento deve essere collocata nel contesto di incertezza che, prima dell'intervento legislativo del 2022, ha riguardato l'inquadramento fiscale delle criptovalute. Queste ultime irrompono nel sistema finanziario all'indomani della crisi del 2008, segnata emblematicamente dal fallimento di Lehman Brothers, in un momento caratterizzato dalla perdita di fiducia negli intermediari bancari e finanziari tradizionali e dalla ricerca di modalità alternative di circolazione del valore. Il modello delineato nel *White Paper* di Bitcoin si fonda, infatti, sulla disintermediazione, sulla decentralizzazione e sulla sostituzione della fiducia riposta negli intermediari finanziari con la verificabilità tecnica delle regole del protocollo. In tale quadro si comprende l'intervento dell'Amministrazione finanziaria, che ha assimilato le criptovalute alle valute estere non per effettiva

omogeneità concettuale – posto che esse non presentano tutte le caratteristiche proprie della moneta e che difetta lo stesso concetto di “estero”, poiché la loro circolazione avviene su circuiti digitali svincolati da una localizzazione territoriale in uno specifico Stato – ma per estendere a una realtà inedita obblighi dichiarativi concepiti per un contesto differente. Tale impostazione emerge dapprima dalla risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 ed è poi ribadita e sviluppata nella risposta a interpello n. 788 del 24 novembre 2021, nella quale si afferma espressamente l’obbligo di indicazione delle stesse nel quadro RW. Su tale percorso si è innestata anche la giurisprudenza amministrativa. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 1077 del 2020, ha esaminato l’impugnazione dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione e successiva modifica del modello “Redditi Persone fisiche 2019” e delle relative istruzioni, nella parte in cui, ai fini della compilazione del quadro RW, includevano le valute virtuali tra le “altre attività estere di natura finanziaria”. Il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso al tempo stesso inammissibile – per carenza di lesività – e infondato poiché l’obbligo era già desumibile dalla disciplina legislativa sul monitoraggio fiscale, secondo una lettura contestuale dell’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990 e dell’art. 1 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. n. 90 del 2017, che aveva incluso le operazioni effettuate in valuta virtuale tra quelle rilevanti ai fini del monitoraggio.

In tale quadro, la legge n. 197 del 2022 segna una cesura rispetto al regime precedente, introducendo una disciplina organica delle criptoattività – e, dunque, anche delle criptovalute – sia ai fini dell’imposizione, mediante l’art. 67, comma 1, lett. *c-sexies*), TUIR, sia in tema di monitoraggio fiscale, con la loro espressa inclusione tra le attività da indicare nel quadro RW.

Mentre sul versante dell’imposizione si è soffermata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza del 2 dicembre 2025, n. 573, la quale ha ritenuto che le plusvalenze da cessione di bitcoin realizzate prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 fossero già imponibili nel 2018 ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. *c-quater*) e *c-quinquies*), TUIR, la pronuncia modenese si concentra sul diverso profilo degli obblighi di monitoraggio fiscale e del relativo apparato sanzionatorio. Ebbene, come illustrato, per le annualità anteriori all’intervento legislativo mancava una disposizione di legge che imponesse espressamente di indicare le criptovalute in dichiarazione. Ne deriva che l’applicazione delle sanzioni per gli anni anteriori alla riforma pone un problema di legalità e, di fatto, di applicazione retroattiva di un precetto che ha assunto espressa rilevanza normativa soltanto a decorrere dal 2023. Anche volendo accedere alla ricostruzione accolta dai giudici modenesi, resta il profilo della sufficiente determinatezza e conoscibilità dell’obbligo dichiarativo. Il contribuente, infatti, avrebbe dovuto desumere tale adempimento da un quadro normativo che non menzionava ancora le criptovalute, riconducendo queste ultime, da un lato, alle attività “estere” e, dall’altro, alle attività “di natura finanziaria”. Sotto il primo profilo, la qualificazione non era immediata, poiché la valuta virtuale non presenta una localizzazione territoriale univoca. Sotto il secondo profilo, il richiamo alla giurisprudenza unionale richiede qualche cautela. La Corte di Modena non indica espressamente il precedente cui intende riferirsi, ma è verosimile che alluda alla sentenza Hedqvist, resa nella causa C-264/14. Quest’ultima, però, non ha affermato una generale assimilazione delle criptovalute alle attività estere di natura finanziaria, essendosi limitata a riconoscere l’esenzione IVA delle operazioni di cambio tra bitcoin e valute tradizionali in ragione della funzione di mezzo di pagamento convenzionalmente accettato. Ne deriva che il richiamo a tale precedente, ove utilizzato per fondare l’obbligo di compilazione del quadro RW, non appare pienamente coerente con la portata effettiva della pronuncia unionale.

In definitiva, la vicenda delle criptovalute evidenzia, in termini paradigmatici, la tensione che un fenomeno economicamente inedito può generare rispetto alle esigenze di certezza e prevedibilità, non

solo dell'imposizione, ma anche delle conseguenze giuridiche connesse alla violazione degli obblighi dichiarativi. La sentenza di Modena si colloca in questo punto di frizione, mostrando come la fase anteriore alla legge n. 197 del 2022 resti segnata dal difficile equilibrio tra l'esigenza di assicurare la trasparenza fiscale di attività difficilmente intercettabili e la necessità che gli obblighi dichiarativi, soprattutto quando assistiti da sanzioni, trovino fondamento in una previsione legislativa anteriore alla condotta sanzionata.